

**Edizione di venerdì 24 Gennaio 2020**

## **AGEVOLAZIONI**

**La rivalutazione dei beni d'impresa prevista dalla Legge di bilancio 2020**

di **Stefano Rossetti**

## **CRISI D'IMPRESA**

**La disciplina dei contratti pendenti nel nuovo CCII**

di **Roberto Giacalone**

## **AGEVOLAZIONI**

**Torna la decontribuzione per i giovani under 40**

di **Luigi Scappini**

## **BILANCIO**

**La competenza delle merci in viaggio**

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

## **PENALE TRIBUTARIO**

**Il rinvenimento di assegni non legittima l'inversione dell'onere probatorio**

di **Angelo Ginex**

## **RASSEGNA RIVISTE**

**Le procedure amministrative e contabili in azienda**

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

## AGEVOLAZIONI

---

### ***La rivalutazione dei beni d'impresa prevista dalla Legge di bilancio 2020***

di **Stefano Rossetti**

L'[articolo 1, commi da 696 a 704, Legge di bilancio 2020](#) ha **riaperto i termini per rivalutare i beni d'impresa** apportando, tuttavia, delle modifiche rispetto alla medesima disposizione contenuta nella Legge di bilancio 2019.

Nello specifico, le novità riguardano:

- **l'aliquota delle imposte sostitutive dovute;**
- **la possibilità di effettuare in maniera rateale i versamenti.**

Dal punto di vista del **profilo soggettivo**, possono effettuare la rivalutazione i **soggetti indicati nell'[articolo 73, comma 1, lettere a\) e b\), Tuir](#)**, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio.

Inoltre, per effetto del richiamo all'[articolo 15 L. 342/2000](#), si estende il campo di applicazione anche alle **società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le imprese individuali e gli enti non commerciali**, a condizione che siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

Sono altresì ammesse le **società e gli enti non residenti**, compresi i **trust**, nonché persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

Sotto il **profilo oggettivo**, la **Legge di Bilancio 2020** offre la possibilità di rivalutare i beni aziendali ai contribuenti che producono reddito d'impresa, tuttavia tale facoltà è limitata ai **beni d'impresa materiali e immateriali** (ancorché già completamente ammortizzati) che non formano oggetto dell'attività e alle **partecipazioni, in società controllate e collegate** ai sensi dell'[articolo 2359 cod. civ.](#), costituenti immobilizzazioni.

Quindi, in definitiva, possono essere **oggetto di rivalutazione**:

- le **immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili;**
- le **immobilizzazioni immateriali** costituite da beni consistenti in **diritti giuridicamente tutelati;**
- le **partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie**, in società controllate o

collegate ai sensi dell'**articolo 2359 cod. civ.**

a condizione che:

- esse figurino nel bilancio relativo all'esercizio chiuso al **31 dicembre 2018**
- vengano rivalutate nel bilancio **dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018** (bilancio al **31 dicembre 2019**, per i soggetti solari).

I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione sono soggetti ad un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali, **calcolata sui maggiori valori**, pari al:

- **12% con riferimento ai beni mobili ed immobili ammortizzabili;**
- **10% con riferimento a quelli non ammortizzabili.**

Il risparmio, rispetto alla disciplina prevista nella **Legge di bilancio 2019**, è evidente, considerando che l'aliquota prevista per i **beni ammortizzabili era del 16%**, mentre per i **beni non ammortizzabili era del 12%**.

Diversamente da quanto sopra, l'imposta sostitutiva dovuta per l'affrancamento del **saldo attivo di rivalutazione è stata confermata in misura pari al 10%**.

Rilevanti novità rispetto al passato riguardano **le tempistiche di versamento delle imposte sostitutive**. Infatti [l'articolo 1, comma 701, Legge di bilancio 2020](#) ha previsto la facoltà effettuare i versamenti delle imposte sostitutive in **maniera rateale** in ragione del loro importo complessivo, in particolare:

**1.** per importi dovuti **fino a 3.000.000 di euro** è possibile effettuare il versamento fino ad un massimo di **tre rate** di pari importo con le seguenti scadenze:

- la prima rata deve essere pagata entro **il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in cui è avvenuta la rivalutazione;**
- le altre rate devono essere versate entro **il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativi ai periodi d'imposta successivi;**

**2.** per importi dovuti **superiori a 3.000.000 di euro** le imposte sono rateizzabili nella misura massima di **sei rate** di pari importo scadenti:

- la prima, **entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in cui è avvenuta la rivalutazione;**
- la seconda, **entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo;**
- le altre, **entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi ed entro il termine previsto per la seconda o unica rata di acconto delle imposte sui**

**redditi per i periodi d'imposta successivi.**

Inoltre, è espressamente previsto che tali versamenti **possono essere eseguiti mediante compensazione**, ai sensi delle disposizioni contenute nelle sezioni I e III del **D.Lgs. 241/1997**.

Infine, per ciò che riguarda la **decorrenza degli effetti fiscali**, della **rivalutazione la Legge di bilancio 2020** ha confermato le **tempistiche della precedente misura**, ovvero:

- in linea generale, la rivalutazione ha effetto dal **terzo esercizio successivo a quello di effettuazione** (dal 2022 per i soggetti solari);
- per i beni immobili, i maggiori valori si considerano riconosciuti con effetto **dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021**;
- per quanto riguarda la determinazione delle plus/minusvalenze a seguito di cessioni a titolo oneroso, assegnazioni ai soci e destinazioni a finalità estranee all'esercizio d'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore, il maggior valore è **riconosciuto a decorrere dal quarto esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita**, e quindi a decorrere dall'esercizio 2023 per i soggetti solari.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

**NOVITÀ FISCALI 2020: LA LEGGE DI BILANCIO  
E IL COLLEGATO FISCALE**

Scopri le sedi in programmazione >

## CRISI D'IMPRESA

---

### ***La disciplina dei contratti pendenti nel nuovo CCII***

di **Roberto Giacalone**

Gli effetti della **liquidazione giudiziale** sui **rapporti giuridici pendenti** sono regolati, nel nuovo CCII, da una serie di disposizioni che ne delimitano il perimetro di applicazione generale.

La disciplina è dettata dall' [articolo 172 CCII](#), che regola la **sospensione dei rapporti contrattuali pendenti**, dall'[articolo 175 CCII](#) che disciplina lo **scioglimento automatico dei contratti "intuitus personae"**, e dell'[articolo 211 comma 8 CCII](#), relativo alla **prosecuzione dei rapporti in caso di esercizio provvisorio**.

Figura centrale è sempre il curatore, che dovrà decidere, con l'**autorizzazione del comitato dei creditori**, o in caso di sua mancanza, o di urgenza o d'inerzia, con la **surroga** della relativa competenza al **Giudice Delegato, se procedere con la risoluzione o la continuazione dei relativi contratti**.

L'unica ipotesi in cui non viene riconosciuta alcuna scelta, è quella dei **contratti ad effetti reali**, in cui **non sia avvenuto il trasferimento della proprietà**.

La disciplina dettata dall' [articolo 172, comma 1, CCII](#), mutua il principio contrattualistico dell'[articolo 1376 cod. civ.](#), dove il trasferimento della proprietà costituisce la **prestazione principale** cui è obbligata la parte contraente.

L'[articolo 172 CCII](#) evidenzia che l'**esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara**

- **di subentrare nel contratto in luogo del debitore, e assume, alla data del subentro, tutti i relativi obblighi,**
- **ovvero di sciogliersi dal medesimo.**

È bene ricordare che l'**autorizzazione** che deve richiedere il curatore al comitato dei creditori o al G.D, è comunque **confinata all'ipotesi della continuazione dei contratti** dai quali possono essere ricondotte nuove obbligazioni, e **non viene contemplata nell'ipotesi dello scioglimento**.

La **risoluzione del contratto non è sottoposta a nessuna autorizzazione**, non solo perché lo scioglimento non comporta il sorgere di crediti in prededuzione, ma anche perché è già prevista nell'ipotesi di messa in mora del curatore da parte del contraente *in bonis*, o ancora, nell'ipotesi dello **scioglimento automatico dei contratti proseguiti durante l'esercizio provvisorio** [articolo 211, comma 8, CCII](#).

Un'ulteriore principio generale viene individuato nell'[articolo 175 CCII](#), ed è quello dello **scioglimento automatico dei contratti riferiti alla qualità soggettiva del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale**. Sono i contratti **c.d. "intuitus personae"**, ossia quei contratti in cui la qualità soggettiva del contraente, su cui grava la liquidazione giudiziale, è motivo determinante del consenso.

In questo caso il curatore potrà **scegliere se sciogliere il contratto**, oppure, con l'autorizzazione del contraente, **subentrare e così assumere tutti i relativi obblighi contrattuali**.

Il complesso delle norme deve trovare una coniugazione anche in riferimento all'ipotesi dell'esercizio **provvisorio**, dove l'automatismo della sospensione dei contratti pendenti deve lasciare il posto al **principio della continuazione dei contratti**, ai sensi dell'[articolo 211, comma 8, CCII](#), salvo che il curatore non opti per lo **scioglimento del contratto**, e anche in questo caso, **non sarà necessaria alcuna autorizzazione**.

In tale quadro normativo il curatore dovrà leggere il contesto in cui opera, avendo ben chiaro quale sia l'interesse della **massa dei creditori**.



Master di specializzazione

## L'ATTIVITÀ DEL CURATORE FALLIMENTARE

Scopri le sedi in programmazione >

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Torna la decontribuzione per i giovani under 40***

di **Luigi Scappini**

La **L. 160/2019**, la cd. **Legge di Bilancio 2020**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, S.O. n. 45, al [comma 503](#), ripropone, con l'evidente fine di supportare l'ingresso dei giovani nell'agricoltura, anche per il **biennio 2020-2021**, la **decontribuzione**, originariamente introdotta con la **Legge di bilancio 2017 (L. 232/2016)** e successivamente rilanciata con la successiva legge per il 2018 (**L. 205/2017**).

Il **ricambio generazionale** rappresenta da sempre una delle problematiche del settore agricolo, tant'è vero che, ad esempio, **Ismea** procede periodicamente all'emanazione di bandi per il cd. **primo insediamento**, con cui supportare, da un punto di vista finanziario, i giovani che intendono procedere all'acquisto di terreni o di aziende agricole.

In passato, senza troppo successo, il Legislatore aveva introdotto, con i [commi 119 e 120, L. 205/2017](#), limitatamente al **periodo 2018-2020**, il cd. **contratto di affiancamento** in agricoltura, facendo seguito a quanto previsto con l'[articolo 6 L. 154/2016](#) (c.d. collegato agricolo).

Al contrario, la **norma decontributiva** riproposta quest'anno rappresenta un **incisivo strumento** di supporto ai giovani che intendono approcciarsi al mondo agricolo.

L'agevolazione, tuttavia, non è **riservata** a tutti, ma solamente ai **coltivatori diretti** e agli **lap** di **età inferiore a 40 anni** che si **iscrivono** per la **prima volta**, nel periodo **1° gennaio – 31 dicembre 2020**, alla **gestione agricola Inps**.

**Coltivatore diretto** è un piccolo imprenditore che si dedica, direttamente e abitualmente, alla manuale coltivazione dei fondi, in qualità di proprietario, affittuario, usufruttuario, enfiteuta, o alla silvicoltura o all'allevamento e alle relative attività connesse.

Il coltivatore diretto deve essere **in grado**, per essere definito come tale, di procedere alla **conduzione dei fondi** con il **lavoro proprio** e della propria **famiglia** per almeno **1/3**; inoltre, ai fini dell'iscrizione all'Inps, il **fabbisogno** lavorativo necessario per la gestione dell'azienda **non** deve essere **inferiore a 104 giornate** annue.

Lo **lap**, al contrario, è una figura di derivazione comunitaria, introdotta, in sostituzione dello latp (imprenditore agricolo a titolo principale), con l'[articolo 1 D.Lgs. 99/2004](#), e può non partecipare attivamente all'attività agricola, potendo **limitare** la sua **attività** a livello **organizzativo e gestionale**.

I **requisiti** richiesti sono, come noto, quelli delle adeguate **conoscenze** agricole, del **tempo dedicato** (almeno la metà del complessivo) e del **reddito prodotto**, anche in questo caso rappresentante almeno la metà di quello totale da lavoro.

Tornando alla norma decontributiva, il [comma 503](#) prevede che “*ai **coltivatori diretti** e agli **imprenditori agricoli professionali** di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con **età inferiore a quarant'anni**, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, **l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti**”.*

Per “***nuove iscrizioni nella previdenza agricola***”, l'Inps, in occasione delle precedenti norme agevolative ha precisato, con [circolare n. 85/2017](#), che devono intendersi quelle dei coltivatori diretti o lap che **non** siano stati **già iscritti**, e successivamente **cancellati**, nei **12 mesi precedenti** l'inizio della nuova attività per la quale si chiede l'ammissione al beneficio; per i **coltivatori diretti** il requisito è richiesto con esclusivo riferimento al **titolare del nucleo CD**.

L'**esonero** contributivo, che avrà **valore** per un **biennio** e sarà in misura **integrale**, interessa la **quota** per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (**IVS**) e il **contributo addizionale** ex [articolo 1, comma 17, L. 160/1975](#) per il quale sono tenuti il coltivatore diretto per l'intero nucleo e lo lap, mentre ne sono **esclusi** il **contributo di maternità** dovuto, ai sensi dell'[articolo 66 D. Lgs 151/2001](#), per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli lap e il **contributo Inail** dovuto dai **coltivatori diretti**.

L'esonero comporta comunque l'**accredito regolare** della contribuzione piena.

Da ultimo si ricorda che, come precisato dall'Inps, con la [circolare n. 36/2018](#), l'esonero **compente a condizione** che vi sia **regolarità** negli **obblighi contributivi**, vengano **osservate** le **norme** a tutela delle **condizioni di lavoro**, vengano applicati correttamente i **Ccnl** e rispettati gli **obblighi** derivanti dalla qualifica di **coltivatore diretto** e **lap**.

Seminario di specializzazione

**COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO:  
NUOVI CASI PRATICI PER LA CORRETTA GESTIONE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)



## BILANCIO

---

### ***La competenza delle merci in viaggio***

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

La competenza è il **criterio temporale con il quale i componenti positivi e negativi di reddito vengono imputati al conto economico** ai fini della determinazione del risultato d'esercizio.

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i principi indicati nel codice civile all'[articolo 2423-bis; il comma 1, n. 3](#), prevede che si debba tener conto dei **proventi e degli oneri di competenza** dell'esercizio, **indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento**. Il [comma 1, n. 1-bis](#), prevede che: *"la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata **tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto**".*

Pertanto, la prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è **l'individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni** ricavabili dai **termini contrattuali delle transazioni** e il loro confronto con le disposizioni dei principi contabili per accertare la **correttezza dell'iscrizione** o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici.

In attuazione di tale previsione, le regole dei singoli principi contabili definiscono il momento in cui la rilevazione nel conto economico dei fatti aziendali è conforme al principio della competenza. Si riportano in proposito le **definizioni di credito e di debito** e, ove previsto, il **requisito del trasferimento dei rischi e benefici**.

In base all'**Oic 15** i crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano **entrambe le seguenti condizioni**: il processo produttivo dei beni è stato completato e si è **verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà**, assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il **trasferimento dei rischi e benefici**. Gli stessi criteri, dettati dall'**Oic 19**, valgono per la rilevazione dei **debiti per competenza**.

Salvo che le **condizioni degli accordi contrattuali** prevedano che il trasferimento dei rischi e benefici avvenga diversamente:

- in caso di vendita di beni mobili, il **trasferimento dei rischi e benefici** si verifica con la **spedizione o consegna** dei beni stessi;
- per i beni per i quali è **richiesto l'atto pubblico** (ad esempio, beni immobili) il trasferimento dei rischi e benefici coincide con la **data della stipulazione del contratto di compravendita**;
- nel caso della **vendita a rate con riserva della proprietà**, [l'articolo 1523 cod. civ.](#) prevede che il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento

dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna. Pertanto, la rilevazione del ricavo e del relativo credito **avvengono alla consegna, indipendentemente dal passaggio di proprietà.**

I crediti originati da **ricavi per prestazioni di servizi** sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è reso, cioè **la prestazione è stata effettuata.**

In base all'**Oic 13**, i beni rientranti nelle rimanenze di magazzino sono rilevati **inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici** connessi al bene acquisito; il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito **quando viene trasferito il titolo di proprietà** secondo le modalità contrattualmente stabilite.

Se, **in virtù di specifiche clausole contrattuali**, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, **prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici.** Le rimanenze di magazzino possono includere a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

1. **le rimanenze di magazzino presso gli stabilimenti e magazzini della società**, ad esclusione di quelle ricevute da terzi in visione, in prova, in conto lavorazione e/o deposito, ecc.,
2. **le giacenze di proprietà della società presso terzi** in conto deposito, lavorazione, prova, ecc.,
3. **materiali, merci e prodotti acquistati, non ancora pervenuti bensì in viaggio quando, secondo le modalità dell'acquisto, sono stati già trasferiti alla società i rischi e i benefici connessi al bene acquisito** (ad esempio: consegna stabilimento o magazzino del fornitore).

Così, ad esempio, l'acquisto di merce avvenuto **in data 29 dicembre 2019** con **spedizione iniziata il 29 dicembre** ed arrivo del materiale il 20 gennaio 2020 presso il magazzino del cliente dovrà essere indicato nel bilancio dell'acquirente al 31 dicembre, tra i costi come **merce in viaggio.**

Diversamente, lo stesso acquisto che preveda il passaggio di proprietà della merce solo al **momento del collaudo**, non avrà rilevanza nel bilancio al 31 dicembre 2019.

In base all'**articolo 1376 cod. civ.**, *“Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del **consenso delle parti legittimamente manifestato**”.*

Per quanto riguarda infine il riferimento ai **termini di resa** utilizzati nel commercio internazionale (nella loro ultima versione **“Incoterms® 2020”**), questi rappresentano una codificazione, universalmente nota e riconosciuta, della Camera di Commercio Internazionale di Parigi che ha lo scopo di **stabilire il significato** preciso di undici termini commerciali di

consegna, usati nelle vendite internazionali che implicano il **passaggio della frontiera**.

Gli incoterms® indicano chiaramente quali sono gli **obblighi ed i rischi** a carico del venditore e del compratore e forniscono quindi **regole internazionali uniformi** per l'interpretazione dei termini commerciali di consegna delle merci da inserire nei contratti di compravendita.

Gli Incoterms **non determinano il passaggio di proprietà** e non dispongono in ordine a tutti gli obblighi che le parti possono volere includere in un contratto di vendita.



Master di specializzazione

## BILANCIO D'ESERCIZIO E PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## PENALE TRIBUTARIO

---

### ***Il rinvenimento di assegni non legittima l'inversione dell'onere probatorio***

di Angelo Ginex

In via generale, con la nozione di **operazioni soggettivamente inesistenti** si fa riferimento alle ipotesi in cui la transazione commerciale è effettivamente avvenuta, ma il fornitore risulta differente da quello che appare e che ha emesso la fattura, sicché vi è una chiara **divergenza** tra la **realtà commerciale** e la sua **espressione documentale**.

A tal proposito, i giudici di legittimità hanno fornito ulteriori chiarimenti, precisando che: «*in materia di Iva, la nozione di "fattura inesistente" va riferita non soltanto all'ipotesi di mancanza assoluta dell'operazione fatturata, ma anche ad ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, ivi compresa l'ipotesi di **inesistenza soggettiva**, che ricorre quando, pur risultando i beni, o il servizio reso, entrati nella disponibilità patrimoniale dell'impresa utilizzatrice delle fatture, venga **accertato** che uno o entrambi i **soggetti del rapporto** sono **falsi**. In tal caso, mentre l'obbligo di corrispondere l'imposta sull'operazione soggettivamente inesistente deriva dal **d.P.R. n. 633 del 1972, articolo 21, comma 7**, resta evasa l'imposta relativa alla diversa operazione effettivamente realizzata*» (Cfr., [Cass. n. 7672/2012](#)).

Una *vexata quaestio*, spesso sottoposta allo scrutinio della Corte di Cassazione, concerne l'adeguato assolvimento da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'onere della prova sulla stessa gravante in relazione all'**inesistenza soggettiva** delle **operazioni** oggetto delle riprese fiscali.

Ebbene, con particolare riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio, mette conto rilevare che **l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione d'imposta**, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della **sostanziale inesistenza del contraente** (Cfr., [Cass. n. 9851/2018](#)).

Ne discende che, ove l'Amministrazione abbia **assolto a tale onere istruttorio, graverà sul contribuente fornire la prova contraria** della propria estraneità ai fatti contestati e, in particolare, quella di «*aver adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la **diligenza massima esigibile** da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto*» (Cfr., [Cass. n. 9851/2018](#)).

Sul punto, è recentemente intervenuta la **Corte di Cassazione** con [ordinanza n. 33320 del](#)

[17.12.2019](#), ove ha ritenuto che la pronuncia di secondo grado non si sia uniformata alle suddette coordinate ermeneutiche, giacché **la CTR competente non ha indicato, nello specifico, le ragioni** per cui gli amministratori della società contribuente sapevano o avrebbero dovuto sapere che si trattava di **fatture per operazioni soggettivamente inesistenti**.

Più precisamente, i giudici di legittimità hanno affermato che: «*il **rinvenimento degli assegni** – di importo assai modesto rispetto all'entità della frode prospettata – risulta **dato indiziario** non univoco, che, in mancanza di ulteriori riscontri, **non** è di per sé dotato dei requisiti di **gravità**, della **precisione** e della **concordanza** necessari a ritenere raggiunta la **prova presuntiva** della conoscenza da parte del legale rappresentante della società della diversa provenienza, "in nero", dei materiali apparentemente forniti [dalla società] ed a giustificare, pertanto, l'inversione dell'onere probatorio*».

Ed invero, i giudici di appello avevano fondato il proprio **convincimento** unicamente sul fatto che presso la società "cartiera" erano stati **rinvenuti degli assegni**, che la GdF aveva ipotizzato essere delle garanzie per la restituzione delle somme fittiziamente indicate a debito nelle false fatture oggetto di contestazione.

In altri termini, il giudice di merito aveva ritenuto che l'**elemento di prova** della effettiva conoscenza da parte degli amministratori della società contribuente dell'inesistenza soggettiva delle operazioni fatturate fosse rappresentata dall'**emissione di assegni** per un importo pari ad euro 2.000.000.

In definitiva, sulla base delle ragioni non appena esposte, la Suprema Corte ha **cassato la sentenza impugnata** e rinviato alla CTR Emilia Romagna, in diversa composizione, per un nuovo esame della fattispecie.

Master di specializzazione

**IL CONTROLLO DI GESTIONE IN AZIENDA  
E NELLO STUDIO PROFESSIONALE**

Scopri le sedi in programmazione >

## RASSEGNA RIVISTE

---

### ***Le procedure amministrative e contabili in azienda***

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

#### **Articolo tratto da “Circolare mensile per l'impresa – gennaio 2020?”**

La concessione in uso di veicoli aziendali ai collaboratori dell'impresa (intesi in senso ampio, come dipendenti e/o collaboratori) è fenomeno assolutamente diffuso nella pratica quotidiana e, per conseguenza, deve essere attentamente gestito per le numerose ricadute contabili e fiscali che può determinare.

Al fine di comprendere una distinzione basilare, appare indispensabile chiarire che l'uso del veicolo può essere: [Continua a leggere...](#)

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

#### **Segue il SOMMARIO di “Circolare mensile per l'impresa – gennaio 2020?”**

##### **Informative e news per la clientela di studio**

Le *news* di gennaio

Regole per il corretto utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali

Utilizzo delle ritenute da parte di studi associati e società

Verifiche contabili di inizio anno

Le nuove tabelle ACI per il 2020

La separazione delle attività ai fini Iva

Modificata la misura del tasso legale

Incremento di aliquota per la contribuzione Enasarco 2020

Dichiarazione precompilata: nuovi obblighi di comunicazione al Sistema tessera sanitaria

Ultime novità in tema di corrispettivi telematici

Il ritardato invio della fattura è sanzionato

### **I formulari operativi**

*Fac simile* di accordo di assenso per la riattribuzione delle ritenute all'associazione

### **Le procedure amministrative e contabili in azienda**

Veicoli in uso ai dipendenti e agli amministratori

### **Occhio alle scadenze**

Principali scadenze dal 16 gennaio al 15 febbraio 2020



**CIRCOLARE MENSILE PER L'IMPRESA**  
Mensile a supporto dello studio professionale

**IN OFFERTA PER TE € 104,00 + IVA 4%** anziché € 160,00 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.  
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

**-35%**

**ABBONATI ORA**